



**CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 267/2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
NEL DISTRETTO SOCIALE B**

Approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.2 del 22 luglio 2021

I Comuni di:

Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecora, Veroli, Villa Santo Stefano;

Viste le Deliberazioni dei Consigli comunali dei predetti Comuni che ne hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi Sindaci/Assessori ai Servizi Sociali:

- Comune di Amaseno DCC 29.11.2020, n. 30
- Comune di Arnara DCC 30.12.2020, n. 20
- Comune di Boville Ernica DCC 10.11.2020, n. 15
- Comune di Castro dei Volsci DCC 30.11.2020, n. 26
- Comune di Ceccano DCC 27.11.2020, n. 23
- Comune di Ceprano DCC 30.11.2020, n. 41
- Comune di Falvaterra DCC 20.05.2021, n. 20
- Comune di Ferentino DCC 28.12.2020, n. 52
- Comune di Frosinone DCC 30.03.2021, n. 13
- Comune di Fumone DCC 28.11.2020, n. 15
- Comune di Giuliano di Roma DCC 27.11.2020, n. 16
- Comune di Morolo DCC 29.12.2020, n. 41
- Comune di Pastena DCC 04.06.2021, n. 21
- Comune di Patrica DCC 07.06.2021, n. 20
- Comune di Pofi DCC 08.07.2021, n. 1
- Comune di Ripi DCC 30.11.2020, n. 16
- Comune di San Giovanni Incarico DCC 09.06.2021, n.17
- Comune di Strangolagalli DCC 30.11.2020, n. 18
- Comune di Supino DCC 30.11.2020, n. 23
- Comune di Torrice DCC 17.11.2020, n. 7
- Comune di Vallecora DCC 20.11.2020, n. 25
- Comune di Veroli DCC 27.11.2020, n. 51
- Comune di Villa Santo Stefano DCC 26.05.2021, n. 7

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all'art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del Distretto Sociale B, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino alla competenza esclusiva dei Comuni.

2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:

- la realizzazione in forma associata di tutti i servizi e gli interventi previsti dai Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e di quelli ulteriori che lo Stato e/o la Regione attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento;
- l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
- l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del Distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art.118 della Costituzione;
- il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 2

Oggetto

1. I Comuni di Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceperano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano, ricompresi, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel Distretto Sociale B convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori che espressamente lo Stato, la Regione o lo stesso Distretto attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento.

2. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:

- a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
- c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e socio-sanitarie sul territorio distrettuale;

- e) definiscono criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;
- f) provvedono all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, operanti sul territorio dell'ambito in favore di cittadini ivi residenti;
- g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
- i) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi;
- j) istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali in favore di cittadini ivi residenti e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
- l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

3. Le attività oggetto della presente convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti, nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale. Le stesse devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni delegano l'Ente di seguito individuato quale capofila all'analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previa apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all'art. 5, di ulteriori atti vincolanti per il Distretto Sociale, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, n. 149.

Articolo 3

Finalità operative

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;
- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) individuare e assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;

- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali;
- h) favorire l'integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi socio-sanitari.

Articolo 4

Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi ed interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori che lo Stato e/o la Regione attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento;
- b. i servizi che per loro natura necessitano di un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti dall'art. 3-septies del d. lgs. 502/92;
- c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata.

Articolo 5

Comitato Istituzionale

1. Il Comitato composto dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione o da loro delegati è l'organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:

- a. stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
- b. delibera la sottoscrizione della Convenzione per il sovrambito individuato dalla DGC 660/2017;
- c. delibera la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
- d. formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitaria;
- e. approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all'integrazione socio-sanitaria coincide con il Programma delle Attività Territoriali;
- f. in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- g. approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata;
- h. stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all'attuazione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
- i. coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;

- j. individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;
 - k. individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
 - l. adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto, quali in particolare:
 - 1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
 - 2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - 3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 - 4) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - 5) il regolamento disciplinante criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio 2017, n.88.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.
4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore.
5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile.
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale partecipa senza diritto di voto ma con funzione di supporto tecnico amministrativo e contabile il coordinatore e gli altri componenti dell'Ufficio di Piano. Possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 6

Obblighi dei Comuni

- 1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria.

3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all'art. 10.

4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

Articolo 7

Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 8, di tutti i servizi oggetto di convenzione in nome e per conto dei Comuni del Distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di FROSINONE.

2. Il Comune capofila, tramite l'Ufficio di Piano, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

3. Per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente individuata.

4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse più in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, il nuovo Comune capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.

Articolo 8

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune della presente convenzione, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione stessa.

2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.

3. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento approvato con deliberazione n. 1 del 16.04.2018 del Comitato Istituzionale, sulla base dell'apposito schema di cui all'allegato 2 dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.

4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:

- a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
- b. gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
- d. supporto tecnico al Comitato Istituzionale, per le attività di programmazione ed indirizzo;
- e. cura dei rapporti con gli enti locali dell'ambito distrettuale di riferimento, con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali e con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;
- f. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel Distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
- g. rilevazione dei bisogni e mappatura dell'offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio;
- h. attuazione di un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
- i. raccolta dei dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, trasmessi dai Comuni dell'ambito distrettuale, e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.

5. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano, di cui all'art. 5 del richiamato Regolamento di organizzazione e funzionamento, è componente di diritto dell'Ufficio socio-sanitario integrato, all'interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione socio-sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.

6. L'Ufficio di Piano nella funzione di supporto tecnico al Comitato Istituzionale per le attività di programmazione ed indirizzo è coadiuvato dal Tavolo Tecnico Distrettuale. Il Tavolo Tecnico è composto dai Responsabili e dai Tecnici dei Servizi Sociali individuati dal Comitato istituzionale tra il personale degli enti sottoscrittori della presente convenzione.

Articolo 9

Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo indeterminato che determinato;
- b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.

2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. In particolare, ciascun Ente dovrà garantire:

- a) la compartecipazione obbligatoria alle spese dell'Ufficio di Piano definita annualmente nella misura minima di euro 1,00 (uno) ad abitante;
- b) la compartecipazione obbligatoria ad alcuni servizi essenziali indivisibili (es. centri diurni), secondo le quote comunicate per una o più annualità dal Comune capofila, previa concertazione con gli enti interessati;
- c) la compartecipazione facoltativa per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive (es. assistenza domiciliare) rispetto a quelle garantite con i fondi distrettuali.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di Distretto, unitamente a quelle assegnate dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea.
3. Al budget di Distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Ogni ente associato in sede di definizione del bilancio di previsione iscrive tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila nel triennio di riferimento, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.
5. Ogni Ente provvederà al trasferimento delle predette risorse al Comune capofila entro le seguenti scadenze:
- Entro il 31 gennaio di ciascun anno ogni Ente provvederà al trasferimento di un acconto pari ad un terzo delle risorse impegnate relativamente alla compartecipazione obbligatoria e facoltativa ai servizi;
 - Entro il 30 giugno di ciascun anno ogni Ente provvederà al trasferimento di un secondo acconto pari ad un terzo delle risorse impegnate relativamente alla compartecipazione obbligatoria e facoltativa ai servizi;
 - Entro il 30 giugno di ciascun anno ogni Ente provvederà al trasferimento delle risorse relative alla compartecipazione obbligatoria alle spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - Entro il 30 ottobre di ciascun anno ogni Ente provvederà al saldo delle risorse impegnate relativamente alla compartecipazione obbligatoria e facoltativa ai servizi.
6. In caso di mancato trasferimento delle predette risorse alle scadenze previste si procederà alla compensazione con eventuali somme relative ad altri interventi gestiti in forma associata di cui lo stesso Ente risulti creditore nei confronti del Comune capofila.

Articolo 11

Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.
3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza.

4. L'Ufficio di Piano si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del documento economico-finanziario all'approvazione del Comitato Istituzionale.

5. L'Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese relative alla gestione associata sulla base di atti di accertamento e di impegno.

Articolo 12

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell'Ente capofila.

2. Prima dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio, al fine della sua approvazione.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della stipula della stessa, e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.

2. La presente convenzione continuerà, comunque, a regolare i rapporti tra gli enti aderenti fino al rinnovo, fatta salva la facoltà di recesso di ciascun Comune.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

4. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.

5. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi sociali distrettuali di cui all'articolo 4.

Articolo 14

Controversie

1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l'attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie.

2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottoposta attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.

Frosinone, 22.07.2021

Letto, confermato e sottoscritto.